

93. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 nel caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; Grecia interveniente).

Nella sua sentenza del 3 febbraio 2012, la Corte, dopo aver accertato la responsabilità dell'Italia per la violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della Germania⁶, ha ricordato che « in conformità al diritto internazionale generale sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, come espresso... dall'articolo 30 (a) degli Articoli della Commissione di diritto internazionale, lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di cessare tale atto, se continua » e anche qualora sia cessato, « lo Stato responsabile ha l'obbligo di ristabilire, attraverso la riparazione, la situazione che esisteva prima della commissione dell'illecito, a patto che il ristabilimento non sia materialmente impossibile e non comporti un onere per lo Stato sproporzionato rispetto al beneficio derivante dalla restituzione anziché dal risarcimento » come previsto « all'articolo 35 degli Articoli della Commissione di Diritto internazionale » (§ 137).

La Corte ha quindi ordinato al governo italiano l'adozione di tutte le misure, di carattere legislativo e di altra natura, per far cessare gli effetti delle sentenze emanate dai suoi tribunali in contrasto con l'immunità giurisdizionale della Germania.

⁶ *Supra*, § 49.

REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLE CONTROVERSIE

1. Corte internazionale di giustizia

94. Ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 28 maggio 2009 nel caso sull'Obbligo di aut dedere aut judicare. *- misure per le cautelare -*

Hissène Habré, Presidente del Chad dal 7 giugno 1982 al 1° dicembre 1990, aveva deciso di trasferirsi in Senegal al termine del suo governo, durante il quale era stato accusato di aver commesso azioni configuranti atti di tortura e crimini contro l'umanità. Il Belgio aveva in più occasioni chiesto al Senegal che le autorità nazionali processassero Hissène Habré oppure lo estradassero in Belgio, in base ai principi di *aut dedere aut judicare* e dell'universalità della giurisdizione. Le autorità senegalesi avevano disposto il 15 novembre 2005 la misura della custodia cautelare, ma non avevano tuttavia adottato alcuna condanna nei suoi confronti, sebbene fosse stato aperto un procedimento penale anche in Belgio e quest'ultimo Stato avesse spiccato un mandato internazionale di arresto, e nonostante il fatto che lo stesso Senegal, dopo aver investito della questione l'Unione Africana, avesse ricevuto il 2 luglio 2006 dall'Organizzazione l'indicazione di processare Habré. La Corte d'appello senegalese di Dakar, in particolare, aveva archiviato il procedimento in base alla circostanza che i crimini contro l'umanità non fossero contemplati dal diritto penale senegalese; che, in riferimento al crimine di tortura, i giudici senegalesi non fossero competenti per gli atti commessi da uno straniero all'estero; ed infine che Hissène Habré godesse dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti commessi quando era Capo di Stato. Il Belgio aveva allora deciso di adire il 19 febbraio 2009 la Corte internazionale di giustizia, al fine di far accertare la violazione del Senegal di adempiere all'obbligo di giudicare Hissène Habré, o in alternativa di estradarlo in Belgio per sottoporlo a un procedimento penale. Il Belgio aveva fondato il proprio reclamo sull'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (della quale entrambi gli Stati sono parti) e sul diritto internazionale consuetudinario, individuando la giurisdizione della Corte nella clausola compromissoria contenuta nell'art. 30, § 1, della Convenzione. Aveva inoltre chiesto l'applicazione di alcune misure provvisorie ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Corte e degli artt. 73 e 75 del Regolamento della Corte, alla luce del rischio di fuga di Hissène Habré dal Senegal e dell'evidenza della violazio-

ne da parte del Senegal del suo dovere di processare o in alternativa estradare Hissène Habré¹.

Nell'ordinanza del 28 maggio 2009 la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che non sussistesse la necessità di disporre alcuna misura provvisoria nei confronti del Senegal. La Corte ha riconosciuto in via preliminare la propria competenza ai sensi dell'art. 30, § 1 della Convenzione, in quanto « una controversia sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione tra le parti appare *prima facie* esistente » (§ 47), così come sembrava sussistere « una controversia in merito alla modalità con la quale il Senegal dovrebbe adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione » (§ 48). Sempre riguardo ai presupposti previsti dalla clausola compromissoria, i giudici hanno osservato che « il Belgio ha tentato di risolvere la controversia attraverso un negoziato », in particolare attraverso alcuni scambi di corrispondenza a livello diplomatico, con i quali si era anche proposto di risolvere la questione con un arbitrato (§ 49).

Venendo al punto della questione, la Corte ha sottolineato come l'oggetto della richiesta di misure provvisorie sia quello di « assicurare che il Senegal adotti tutte le misure nei suoi poteri per tenere Hissène Habré sotto la sorveglianza e il controllo delle autorità senegalesi, fintantoché la Corte non abbia raggiunto una decisione finale » (§ 61). L'esistenza di un diritto del Belgio a richiedere tali misure, fondato o meno che fosse, configurava comunque, ad avviso dei giudici, una « questione ricollegata alla possibile interpretazione della Convenzione contro la tortura » (§ 60). Rispetto ai veri e propri requisiti per l'adozione delle misure provvisorie, i giudici hanno osservato che queste possono essere adottate « solo in caso di urgenza, nel senso che vi sia un reale ed imminente rischio che un pregiudizio irreparabile possa essere portato ai diritti oggetto della controversia, prima che la Corte abbia emesso la decisione finale » (§ 62).

Quanto alle preoccupazioni espresse dal Belgio in merito alla possibilità di fuga dal Senegal di Hissène Habré, che sarebbero state confermate da un'intervista rilasciata dal Presidente del Senegal, la Corte ha invece precisato che « il Senegal ha in più occasioni affermato di non avere alcuna intenzione di rimuovere le misure di controllo e sorveglianza adottate nei confronti di Habré », così come avrebbe dichiarato che « Habré non possiede un documento di viaggio valido, è controllato da un'unità speciale dell'esercito senegalese e le misure di sicurezza disposte dalle autorità sono conformi alle disposizioni della Convenzione e identiche alle misure provvisorie richieste dal Belgio » (§ 66).

La Corte internazionale di giustizia ha poi aggiunto che il Senegal aveva dichiarato che « le negoziazioni con l'Unione Europea e l'Unione Africana, finalizzate alla raccolta dei fondi necessari per giudicare Habré, stanno procedendo bene » (§ 67) e che comunque i profili economici non pregiudicavano le misure di sicurezza esistenti in quanto lo Stato africano aveva dichiarato solennemente, durante la prima udienza davanti alla Corte, che « il Senegal non ha intenzione di permettere a Habré di lasciare il proprio territorio mentre il presente caso è pendente dinanzi alla Corte » (§ 68).

Alla luce di tutte queste circostanze, i giudici hanno osservato che « il rischio di un pregiudizio irreparabile denunciato dal Belgio non è evidente al momento della presente ordinanza » e che quindi « non esiste alcuna urgenza tale da giustificare l'indicazione di

determinate misure provvisorie da parte della Corte » (§ 73). Si è tuttavia precisato che « tale decisione non influisce in alcun modo sul merito del caso o su altre questioni relative all'ammissibilità del ricorso » e « lascia inalterato il diritto del Governo del Belgio di presentare in futuro una nuova richiesta di misure provvisorie, ai sensi dell'art. 75, § 3, del Regolamento della Corte, basata su fatti nuovi » (§ 75).

La Corte ha pertanto deciso, con tredici voti contro uno, che le circostanze rappresentate non fossero tali da richiedere in quel momento l'esercizio dei poteri ai sensi dell'art. 41 dello Statuto al fine di disporre misure provvisorie.

95. Sentenza sulle eccezioni preliminari della Corte internazionale di giustizia del 1° aprile 2011 nel caso dell'*Applicazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Georgia c. Federazione Russa)*.

Il 12 agosto 2008 la Georgia aveva avanzato ricorso alla Corte internazionale di giustizia per le violazioni commesse dalla Russia nel territorio dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud durante il conflitto iniziato il 7 agosto 2008, denunciando la violazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (entrata in vigore tra le due parti il 2 luglio 1999), sotto il profilo della discriminazione razziale dell'etnia georgiana, e fondando la giurisdizione della Corte sulla clausola compromissoria contenuta dall'art. 22 della Convenzione. La Russia il 1° dicembre 2009 aveva avanzato quattro eccezioni preliminari, ribadite il 15 settembre 2010, in particolare in relazione al difetto di giurisdizione della Corte rispetto al ricorso presentato dalla Georgia. In base alla prima, non vi sarebbe alcuna controversia tra i due Stati in merito all'applicazione della Convenzione del 1965 ma solo tra Georgia, Abkhazia e Ossezia del Sud; in base alla seconda non sarebbero comunque soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 22 della Convenzione; in base alla terza la Corte sarebbe incompetente *ratione loci* in quanto la presunta condotta illecita si sarebbe realizzata al di fuori del territorio georgiano; ed in base alla quarta la Corte non sarebbe in ogni caso competente a giudicare i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Convenzione tra le due parti, ovvero il 2 luglio 1999².

Nella sentenza del 1° aprile 2011 la Corte ha deciso sulle eccezioni preliminari presentate dalla Federazione Russa, riconoscendo il proprio difetto di giurisdizione rispetto al ricorso avanzato dalla Georgia. Con riguardo alla prima eccezione sollevata, alla quale è stata destinata maggiore attenzione, la Corte ha anzitutto analizzato le argomentazioni della Russia in merito al concetto di « controversia ». Secondo la Federazione Russa, infatti, il concetto di « controversia » ai sensi dell'art. 22 della Convenzione « ha un significato più ristretto rispetto a quello che si trova nel diritto internazionale generale ed è più difficile da verificarsi » (§ 26). In questo senso, non potrebbe parlarsi di una controversia nell'ambito della Convenzione, se non quando « una "questione" tra le parti sia stata cristallizzata attraverso un processo a cinque tappe, secondo le procedure stabilite dalla Convenzione » e alla luce delle distinzioni terminologiche contenute dagli artt. da 11 a 16 della Convenzione (§ 26). Ad avviso della Corte, invece, « il termine "controversia" contenuto nell'art. 22 della Convenzione figura nella stessa veste con la quale figura in

¹ In <<http://www.icj-cij.org/docket/files/144/15149.pdf>>.

² In <<http://www.icj-cij.org/docket/files/140/16398.pdf>>.